



Transizione 5.0.

Le categorie giuridiche nell'evoluzione digitale ed energetica delle imprese

Dott.ssa Rosy Virzi

a) Il Piano transizione 5.0

In conformità con le azioni a breve e medio termine previste dal piano *REPowerEU* e gli obiettivi stabiliti dal *Green Deal* europeo, il Ministero delle Imprese e del *Made in Italy* ha presentato, nell'ambito della revisione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), una serie di progetti di investimento finalizzati a supportare la transizione energetica e industriale verso l'utilizzo di fonti energetiche pulite e la riduzione delle emissioni di gas a effetto serra.

Con la Decisione di esecuzione del Consiglio dell'Unione Europea 2023/16051 dell'8 dicembre 2023, che modifica la precedente Decisione del 13 luglio 2021 sull'approvazione del PNRR dell'Italia, è stato introdotto nel piano un nuovo capitolo, la Missione 7, dedicato al *REPowerEU*.

Tra le misure della Missione 7, l'Investimento 15 denominato "Transizione 5.0" ha l'obiettivo di facilitare **la transizione digitale ed energetica delle imprese**, mediante la concessione di crediti d'imposta.

Il piano Transizione 5.0 rappresenta un'estensione della Transizione 4.0, pur prevedendo un autonomo credito d'imposta. È una nuova articolazione del medesimo piano generale di progressione e di innovazione.

In sostanza, il nuovo credito di imposta Transizione 5.0 si aggiunge ai crediti di imposta del Piano Transizione 4.0 che rimangono in vigore e con cui, di fatto, si integra sinergicamente per il raggiungimento degli obiettivi comuni.

La suddetta disciplina è stata istituita dall'art. 38 del D.L. 2 marzo 2024, n. 19, convertito con modifiche nella L. 29 aprile 2024, n. 56, il quale prevede:

“a tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato e alle stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti, indipendentemente dalla forma giuridica,



*dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione e dal regime fiscale di determinazione del reddito dell'impresa, che negli anni 2024 e 2025 effettuano nuovi investimenti in strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato, nell'ambito di progetti di innovazione da cui consegue una **riduzione dei consumi energetici**, è riconosciuto, nei limiti delle risorse di cui al comma 21, **un credito d'imposta proporzionale alla spesa sostenuta per gli investimenti** effettuati alle condizioni e nelle misure stabilite nei commi successivi (...). 4. Sono agevolabili gli investimenti **in beni materiali e immateriali nuovi, strumentali all'esercizio d'impresa di cui agli allegati A e B** annessi alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, e che sono interconnessi al sistema aziendale di gestione della produzione, o alla rete di fornitura, a condizione che, tramite gli stessi, si consegue complessivamente una **riduzione dei consumi energetici della struttura produttiva** localizzata nel territorio nazionale, cui si riferisce il progetto di **innovazione** non inferiore al 3 per cento o, in alternativa, una **riduzione dei consumi energetici** dei processi interessati dall'investimento non inferiore al 5 per cento. Ai fini della disciplina del presente articolo, rientrano tra i beni di cui all'allegato B alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, ove specificamente previsti dal progetto di innovazione, anche: a) **i software, i sistemi, le piattaforme o le applicazioni per l'intelligenza degli impianti** che garantiscono il monitoraggio continuo e la visualizzazione dei consumi energetici e dell'energia autoprodotta e auto consumata, o introducono meccanismi di efficienza energetica, attraverso la raccolta e l'elaborazione dei dati anche provenienti dalla **sensoristica IoT di campo** (Energy Dashboarding); b) i software relativi alla gestione di impresa se acquistati unitamente ai software, ai sistemi o alle piattaforme di cui alla lettera a)".*

La definizione delle modalità attuative è stata affidata ad un successivo Decreto interministeriale, noto come "DM Transizione 5.0", adottato il 24 luglio 2024 e avente ad oggetto le modalità operative del Piano.

In particolare, il provvedimento definisce il campo soggettivo e oggettivo di applicazione, l'entità del beneficio, la procedura per l'accesso alle agevolazioni, i



requisiti documentali, nonché le attività di vigilanza e controllo, le cause di decadenza e le procedure di recupero delle agevolazioni.

Il decreto individua le categorie di beni agevolabili inquadrabili nell'ambito degli investimenti in **beni materiali e immateriali nuovi** così come richiesto dall'art. 38. In particolare, i predetti beni sono:

- **previsti negli allegati A e B del piano Transizione 4.0.** ovvero tutti gli investimenti che rientrano nei criteri del **Credito d'imposta Industria 4.0**;
- **strumentali all'esercizio dell'impresa e interconnessi al sistema aziendale di gestione della produzione** o della rete di fornitura;
- **volti ad una riduzione dei consumi energetici della struttura produttiva** di almeno il 3% o, alternativamente, dei processi interessati dall'investimento di almeno il 5%.

Ne consegue che, al fine di individuare i beni materiali ed immateriali, il decreto rinvia espressamente agli allegati A e B alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, ossia ai **beni materiali Industria 4.0**. In tal modo, il legislatore ha individuato l'ambito di applicazione del credito d'imposta 5.0, rinviando a categorie di beni già individuare per la fruizione di altri benefici fiscali.

- b) Alla luce della disciplina normativa in tema di Transizione 5.0, si pone il tema di **inquadrare** all'interno del sistema delle categorie giuridiche **le nozioni** individuate dal legislatore.

Al riguardo appare opportuno capire se i nuovi concetti possano trovare collocazione all'interno di categorie giuridiche già note nel nostro sistema tributario.

Ed invero, il recente sistema delle agevolazioni tributarie si sta certamente evolvendo verso **l'innovazione digitale dei procedimenti** delle imprese in rapporto di stretta connessione con la **riduzione dei costi energetici** e la conseguente **tutela dell'ambiente**.



Si noti, invero, che l'**art. 4** del predetto decreto, dispone che “sono ammissibili al beneficio i progetti di innovazione avviati dal 1° gennaio 2024 e completati entro il 31 dicembre 2025 aventi ad oggetto investimenti effettuati in uno o **più beni materiali e immateriali nuovi strumentali all’esercizio d’impresa di cui agli allegati A e B alla legge 11 dicembre 2016, n. 232**, alle condizioni di cui all’articolo 6, tramite i quali è conseguita complessivamente una **riduzione dei consumi** energetici della struttura produttiva localizzata nel territorio nazionale, cui si riferisce il progetto di innovazione, non inferiore al 3 per cento o, in alternativa, una riduzione dei consumi energetici dei processi interessati dall’investimento non inferiore al 5 per cento. Nell’ambito del progetto di innovazione di cui al comma 1, sono, altresì, agevolabili:

- a) **gli investimenti in beni materiali nuovi strumentali** all’esercizio d’impresa finalizzati all’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili destinata all’autoconsumo, anche a distanza ai sensi dell’articolo 30, comma 1, lettera a), numero 2), del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, a eccezione delle biomasse, compresi gli impianti per lo stoccaggio dell’energia prodotta, alle condizioni di cui all’articolo 7;
- b) le spese in attività di formazione finalizzate all’acquisizione o al consolidamento delle competenze nelle tecnologie rilevanti per la **transizione digitale ed energetica** dei processi produttivi, alle condizioni di cui all’articolo 8”.

Da quanto esposto, emerge che la comprensione dei nuovi concetti introdotti nell’ambito del piano Transizione 5.0 è strettamente connessa alla individuazione dei costi eleggibili ai fini della fruizione del beneficio fiscale.

Il piano definitorio è individuato dalla normativa di riferimento solo in minima parte e viene sovente citato sulla base di rinvii a pregresse normative (si pensi al piano Transizione 4.0 che, a sua volta, ha comportato notevoli difficoltà operative a causa della scarsa chiarezza della legge).

La gran parte dei chiarimenti relativi alle nuove categorie di spese agevolabili è demandata al decreto interministeriale che, tuttavia, non risulta essere esaustivo.



c) Occorre, pertanto, individuare le relazioni esistenti tra i requisiti soggettivi ed oggettivi delle suddette nuove agevolazioni e le categorie giuridiche tributarie esistenti. Trattasi di un esercizio funzionale alla corretta interpretazione e classificazione dei nuovi strumenti agevolativi elaborati dal legislatore.

A tal riguardo appare opportuno sviluppare le seguenti argomentazioni:

- inquadramento del piano Transizione 5.0 nell'ambito delle agevolazioni volte a sostenere il processo di **trasformazione digitale ed energetica**;
- classificazione del piano Transizione 5.0 all'interno della categoria delle **agevolazioni con funzione ambientale**;
- correlazione tra agevolazioni con funzione ambientale ed innovazione digitale ed energetica dei processi produttivi delle imprese.

d) Individuazione e comprensione dei **nuovi concetti** individuabili all'interno della disciplina normativa di cui all'art. 38 del D.L. 2 marzo 2024, n. 19 con specifico riferimento ai **costi elegibili** ai fini della fruizione del beneficio fiscale. Al riguardo, le nuove categorie potrebbero essere individuabili nelle tipologie di costi **correlati al procedimento di innovazione aziendale (digitale ed ambientale)**.